



**OGGETTO: Ratifica Delibera di Giunta n. 12 del 03.03.2026: "Delibera d'urgenza: aggiornamento Regolamento di Mediazione"**

L'anno duemilaventisei, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 12.00, convocato con Nota 13287 del 21.04.2026 inoltrate a mezzo e mail, si è riunito in formula mista, *in presenza* presso la sede sita in Viterbo, Via F.lli Rosselli n. 4, ed *informa telematica*, mediante lo strumento della videoconferenza, per deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno, il Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo così composto:

		Presente	Assente
BADINI	Loredana	X	
BELLI	Mauro	X	
BIANCHINI	Simone	ON LINE	
BUFACCHI	Vincenza	ON LINE	
CASADEI	Michele	ON LINE	
CAVALLARI	Alberto		X
DEL GELSOMINO	Sergio		X
DI VENANZIO	Alessandro	ON LINE	
FAVERO	Rita	ON LINE	
GIOVANNELLI	Rita		X
GOVERNATORI	Tiziana		X
GUERCI	Riccardo	ON LINE	
IANNELLO	Francesco		X
LAI	Daniela	ON LINE	
MELARAGNI	Luigia		X
MERLANI	Domenico	X	
MORONTI	Alessandro		X
ORSOLINI	Rino	ON LINE	
PACIFICI	Mauro	ON LINE	
PEPARELLO	Vincenzo	X	
POMANTE	Stefania		X
RISOLO	Alan Maxmilian	ON LINE	
ROCCHETTI	Patrizia	X	
ROSSETTI	Bruna	ON LINE	
SAGGINI	Sergio		X
SIGNORI	Stefano	X	
TIGLIE'	Paolo	X	
TOSTI	Leonardo	ON LINE	



Collegio dei Revisori dei conti

COGNOME	NOME	Presente	Assente
SANTOPRETE	Giulio	ON LINE	
MORACA	Arrigo		X
RUBINI	Maurizio		X

Esercita le funzioni di Segretario il Segretario Generale, Dr. Francesco MONZILLO, coadiuvato dalla Dott.ssa Federica GHITARRARI per la verbalizzazione.



## **ATTO DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 2 DEL 29.04.2026**

**OGGETTO:** Ratifica Delibera di Giunta n. 12 del 03.03.2026: *“Delibera d’urgenza: aggiornamento Regolamento di Mediazione”*

Il Presidente introduce i contenuti della Delibera di Giunta n. 12 del 03.03.2026, soggetta a ratifica, richiamando le disposizioni di cui al D. Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 e del D.M. n. 150 del 24 ottobre 2023 e loro successive modificazioni, ricordando come l’Ente camerale sia organismo di mediazione iscritto al n. 72 del registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia e passa la parola al Segretario Generale per la disamina dei contenuti.

Il Segretario informa che - dopo che l’approvazione della bozza di Regolamento ricevuto da parte di Unioncamere con Delibera n. 36 del 17.07.2024 e successiva approvazione del Regolamento da parte del Consiglio con atto n. 4 del 30.07.2024 - con Delibera di Giunta n. 36 del 29.05.2025 e successiva ratifica del Consiglio camerale con atto n. 3 del 29.07.2025, l’Ente ha adottato, secondo le richieste di integrazione al suddetto Regolamento trasmesse dal Ministero di Giustizia per la conferma dell’organismo, il testo del Regolamento in materia di mediazione ed la Tabella dei compensi dei mediatori.

In sede di procedura per la conferma dell’Organismo, il Ministero ha poi trasmesso, a mezzo pec, una ulteriore richiesta di modifica ed integrazione del regolamento di procedura e dell’Allegato C).

Riprende la parola il Presidente che informa come, in ragione delle richieste introdotte dal Ministero della Giustizia per la conferma dell’Organismo, si è presentata la necessità di deliberare in via d’urgenza, sottoponendo poi la Delibera n. 12 del 03.03.2026 alla ratifica del Consiglio camerale.

### **IL CONSIGLIO**

- Ascoltati i riferimenti del Presidente e la relazione del Segretario Generale;
- Viste le disposizioni di cui al D. Lgs 28/2010 e del D.M. 150/2023 in materia di mediazione;
- Visto il testo del Regolamento in materia di mediazione e relativi allegati, predisposti, in via d’urgenza, dalla Giunta camerale con delibera n. 12 nella seduta 3 marzo scorso;

Unanime,



**DELIBERA**

Di ratificare la Delibera di Giunta n. 12 del 03.03.2026: *“Delibera d’urgenza: aggiornamento Regolamento di Mediazione”* che, unita al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Francesco MONZILLO)



Firmato digitalmente da:  
Monzillo Francesco  
Firmato il 05/05/2026 15:22  
Seriale Certificato: 5184910  
Valido dal 04/12/2025 al 04/12/2028  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**IL PRESIDENTE**

(Domenico MERLANI)



Firmato digitalmente da:  
Merlani Domenico  
Firmato il 05/05/2026 13:09  
Seriale Certificato: 5290377  
Valido dal 23/12/2025 al 23/12/2028  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Giunta camerale /Adunanza del giorno 03.03.2026

Delibera n. 12

**OGGETTO:** Delibera d'urgenza: aggiornamento Regolamento di Mediazione

L'anno duemilaventisei, il giorno 03 del mese di marzo, convocata con nota n. 8714 del 24.02.2026, alle ore 15.30 si è riunita, presso la sede di Viterbo, la Giunta camerale per deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

<i>GIUNTA CAMERALE CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI-VITERBO</i>			
COGNOME	NOME	Presente	Assente
MELARAGNI	Luigia	X	
MERLANI	Domenico - Presidente	X	
ORSOLINI	Rino	X	
PACIFICI	Mauro	X	
PEPARELLO	Vincenzo	X	
TOSTI	Leonardo – Vice Presidente	X	

<i>COLLEGIO DEI REVISORI</i>			
COGNOME	NOME	Presente	Assente
SANTOPRETE	Giulio		X
MORACA	Arrigo		X
CATAPANO	Cristina		X

Esercita le funzioni di Segretario, il Segretario Generale Dott. Francesco Monzillo coadiuvato dalla Dott.ssa Federica Ghitarrari per la verbalizzazione.



## DELIBERA DI GIUNTA N. 12 DEL 03.03.2026

**OGGETTO:** Delibera d'urgenza: aggiornamento Regolamento di Mediazione.

Il Presidente ricorda ai presenti le disposizioni di cui al D. Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 e del D.M. n. 150 del 24 ottobre 2023 e loro successive modificazioni ed integrazioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ricordando ai presenti come l'Ente camerale sia organismo di mediazione iscritto al n. 72 del registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.

In particolare, con il Decreto ministeriale n.150 del 24 ottobre 2023, il Ministero della Giustizia ha adottato il Regolamento recante la determinazione di criteri e modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 28/2010.

Il D.M. 150/2023, che ha abrogato il precedente D.M. 180/2010 ed è entrato in vigore il 15 novembre 2023, ha riformato i criteri per la formazione e l'aggiornamento dei mediatori, i requisiti per l'esercizio dell'attività di mediazione da parte degli Organismi, nonché una nuova determinazione delle tariffe fornendo per ciascuno scaglione di riferimento un importo minimo ed uno massimo all'interno del quale applicare le spese di mediazione.

Gli Organismi di Mediazione e quindi anche la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, hanno proceduto all'adeguamento e quindi a riaccreditarsi presso il Ministero della Giustizia entro il 15 agosto 2024.

Il Presidente passa la parola al Segretario il quale entra nel merito informando i presenti che la Camera ha adottato con delibera di Giunta n. 36 del 17.07.2024 il Regolamento secondo le indicazioni ricevute da Unioncamere, poi in seguito al controllo dell'Organismo da parte del Ministero con Delibera di Giunta n. 36 del 29.05.2025 procedeva con le modifiche richieste. In sede di procedura per la conferma dell'Organismo, il Ministero ha trasmesso a mezzo pec una ulteriore richiesta di modifica e integrazione del regolamento di procedura e dell'Allegato C).

Il relatore illustra le principali modifiche individuabili nel Regolamento allegato.

All' art. 4, punto 10 il Ministero richiede di riformulare il testo tenendo presente che, nell'ambito dell'autonomia funzionale dell'organismo, il responsabile vanta autonomia organizzativa, risponde in via personale della gestione e non ha soggetti a lui gerarchicamente sovraordinati.

La riformulazione dell'articolo viene così predisposta:

“Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile dell'Organismo, in caso di istanza di sostituzione, soggetto competente a decidere è il Segretario Generale, ferma restando l'autonomia funzionale dell'Organismo rispetto all'Ente camerale.”

Il Segretario prosegue poi illustrando che nell'Allegato C) - Indennità e spese del servizio di mediazione si richiede di espungere “L'importo delle ulteriori spese di mediazione effettivamente dovuto per ciascuna procedura di mediazione deve essere calcolato, per ogni procedura di mediazione, in proporzione al valore della lite tra il minimo e il massimo dello scaglione di riferimento. “facendo presente, al riguardo, che essendo l'Organismo di mediazione della Camera di commercio I.A.A. di Rieti Viterbo un organismo pubblico si applicano la tabella delle spese di



mediazione di cui all'allegato A al d.m. 150/2023 e l'art. 31 del medesimo decreto, che prevedono la quantificazione delle spese entro un minimo ed un massimo per ogni scaglione di riferimento.

Al termine

#### **LA GIUNTA**

- Ascoltati i riferimenti del Presidente e la relazione del Segretario Generale;
- Viste le disposizioni di cui al D.Lgs 28/2010 e del D.M. 150/2023 in materia di mediazione;
- Vista la richiesta di integrazione trasmessa dal Ministero di Giustizia per la conferma dell'Organismo;
- Vista la bozza di Regolamento predisposta dagli uffici secondo le indicazioni del Ministero di Giustizia;

*Unanime*

#### **DELIBERA**

- Di approvare il Regolamento in materia di mediazione di cui al testo allegato quale parte integrante e i relativi allegati:
  - A) Codice etico;
  - B) Dichiarazione dei mediatori;
  - C) Tariffario.
- Di dare immediata esecutività alla presente Delibera;
- Di sottoporre il presente atto al Consiglio camerale nella prima seduta utile per la relativa ratifica.

#### **IL SEGRETARIO GENERALE**

(Francesco Monzillo)



Firmato digitalmente da:  
Monzillo Francesco  
Firmato il 05/03/2026 15:21  
Seriale Certificato: 5184910  
Valido dal 04/12/2025 al 04/12/2028  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

#### **IL PRESIDENTE**

(Domenico Merlani)



Firmato digitalmente da:  
Merlani Domenico  
Firmato il 05/03/2026 14:26  
Seriale Certificato: 5290377  
Valido dal 23/12/2025 al 23/12/2028  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



**CAMERA DI COMMERCIO  
RIETI VITERBO**

Servizio di Conciliazione

Organismo iscritto al n. 72 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle mediazioni tenuto dal Ministero della Giustizia

## **REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI VITERBO**

### **Art. 1 – DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento e dei relativi allegati:

- per “Organismo di mediazione”, o semplicemente “Organismo”, si intende il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, iscritto al n. 72 del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per “Responsabile dell’Organismo” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell’ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente;
- per “Segreteria” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo.

### **Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. L’Organismo di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
2. Il presente regolamento, completo degli allegati che ne costituiscono parte integrante, si applica salvo quanto previsto dalla legge.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, dal D.M. n. 150 del 24 ottobre 2023 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 3 – LA SEGRETERIA**

1. La Segreteria amministra e assicura l’operatività dell’Organismo di mediazione.
2. Gli addetti alla Segreteria sovrintendono all’organizzazione dei procedimenti in ogni fase e forniscono le informazioni necessarie a chiarire lo svolgimento degli stessi così come, se richiesto, il contenuto del regolamento.
3. Il lavoro degli addetti è improntato al principio di imparzialità e riservatezza; essi non svolgono attività di consulenza giuridica né entrano nel merito delle controversie.
4. La Segreteria crea un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione e assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza di tutti gli atti del procedimento ivi contenuti.
5. La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti:
  - in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento a seguito del verbale redatto dal mediatore;
  - salva diversa concorde volontà delle parti, qualora siano decorsi sei mesi dal deposito della domanda o qualora siano decorsi sei mesi dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza, nel caso di ricorso alla procedura su invito del giudice a seguito del verbale redatto dal mediatore.
6. Fuori dai casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi della normativa vigente, la Segreteria dichiara concluso il procedimento

dandone notizia alla parte istante ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.

7. Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto:

- l'avvenuto deposito della domanda;
- l'avvenuta chiusura del procedimento.

8. L'Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi, iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali siano conclusi specifici accordi, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. t), del D.M. n. 150/2023.

#### **Art. 4 – IL MEDIATORE**

1. Il mediatore non decide la controversia, ma assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della stessa.

2. L'elenco dei mediatori è consultabile sul sito dell'Organismo di mediazione.

3. Il mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi ministeriali formati nel rispetto della normativa vigente.

4. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi.

5. Quando le parti non individuano congiuntamente il mediatore o il Responsabile dell'Organismo non può dare seguito alla concorde indicazione delle parti, in ossequio all'art. 22, comma 1, lett. e), del d.m. 150/2023, nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori procederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore, tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo.

Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione.

Se la controversia presenta profili di alta difficoltà, sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione, si applicherà il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza.

6. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge, dal codice etico di cui all'Allegato A) e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del mediatore.

7. Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico (Allegato B).

8. Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo la sostituzione del mediatore in base a giustificati e documentati motivi che ne compromettano l'imparzialità e l'indipendenza e che arrechino un pregiudizio al buon andamento del procedimento.

9. In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, Il Responsabile dell'Organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione.

10. "Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile dell'Organismo, in caso di istanza di sostituzione, soggetto competente a decidere è il Segretario generale, ferma restando l'autonomia funzionale dell'Organismo rispetto all'Ente camerale."

."

#### **Art. 5 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

1. Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria, di una domanda completa, utilizzando preferibilmente gli appositi moduli predisposti dalla Segreteria e disponibili on-line sul sito internet dell'Organismo di mediazione.
2. Nella domanda devono essere indicati:
  - a. il nome dell'Organismo di mediazione, le generalità ed i recapiti delle parti e/o delle persone che assisteranno le parti nel procedimento e, se nominati, degli eventuali avvocati e/o consulenti;
  - b. la natura della controversia;
  - c. se si tratta di una controversia per cui l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero di un'ipotesi di mediazione volontaria;
  - d. l'oggetto della controversia;
  - e. le ragioni della pretesa;
  - f. il valore della controversia;
  - g. l'eventuale volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica ai sensi dell'art.8 bis del decreto legislativo n. 28/2010;
  - h. la richiesta di svolgere uno o più incontri da remoto.
3. Il deposito della domanda costituisce accettazione del Regolamento di mediazione dell'Organismo e delle indennità di mediazione pubblicati sul sito della Camera di Commercio al momento della domanda.
4. La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle indennità di primo incontro, la Segreteria tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.
5. La Segreteria fissa la data del primo incontro tra le parti non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti. La Segreteria comunica alle parti interessate la domanda di mediazione indicando la data, l'orario del primo incontro, le modalità di svolgimento dello stesso e il nominativo del mediatore con mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
6. Ai fini interruttivi di prescrizione e decadenza ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.lgs. 28/2010 è facoltà della parte istante comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'Organismo di mediazione fermo restando l'obbligo dell'organismo di procedere alle comunicazioni, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del d.lgs. n. 28/2010.
7. Le parti sono invitate a confermare chi sarà presente al primo incontro non meno di 7 giorni prima della data fissata, salvo diverso termine indicato dalla Segreteria nella comunicazione alle parti.

## **Art. 6 – L'INCONTRO IN MEDIAZIONE**

1. L'incontro si svolge presso una delle sedi dell'Organismo o, eventualmente, presso un altro luogo concordato tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell'Organismo. Ciascuna parte può sempre chiedere di partecipare all'incontro da remoto.
2. Le parti partecipano agli incontri personalmente ad eccezione dei casi in cui abbiano giustificati motivi che ne impediscano la partecipazione personale. In tal caso, tramite apposita delega scritta, le parti possono farsi sostituire da un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei necessari poteri.
3. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
4. Quando la legge espressamente lo prevede, le parti devono essere assistite da un avvocato; in ogni caso è consentito farsi assistere da un avvocato o da un consulente di fiducia. In entrambi i casi le spese sono ad esclusivo carico delle parti.
5. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, potendo sentire le parti sia congiuntamente che separatamente. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore eccettuate

quelle effettuate in occasioni delle sessioni separate. Tali sessioni separate possono avvenire anche da remoto, e ogni parte deve essere informata del fatto che queste si svolgano.

6. Per il primo incontro è assicurata la disponibilità temporale del mediatore e dell'Organismo per almeno due ore. In caso di particolare complessità delle questioni controverse, di rilevante numero delle parti e/o di concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione tale disponibilità temporale può essere prorogata nel corso della medesima giornata su richiesta delle parti e nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Organismo.

7. Il Responsabile dell'Organismo di mediazione può nominare un mediatore ausiliario del mediatore, senza ulteriori oneri a carico delle parti.

8. Le parti possono concordare che il mediatore sia assistito da un consulente tecnico iscritto negli albi dei consulenti presso i tribunali. In tal caso la Segreteria dell'Organismo può supportare le parti nella ricerca del candidato più idoneo. L'incarico professionale viene affidato dalle parti direttamente al consulente tecnico. Salvo diverso accordo tra le parti, il compenso per la consulenza è sostenuto in egual misura dalle parti che si impegnano a provvedere direttamente al saldo di quanto dovuto. Salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto, il calcolo del compenso del consulente tecnico viene effettuato sulla base delle tariffe professionali stabilite con d.m. 30 maggio 2002 per i periti e i CTU nominati dal tribunale. Le parti possono di comune accordo convenire che la relazione del consulente tecnico possa essere prodotta nell'eventuale giudizio.

9. Le parti possono altresì convenire sulla necessità di individuare un interprete o altro esperto che possa essere di aiuto nella gestione della mediazione. Il compenso di tali figure dovrà preventivamente essere sottoposto alle parti che dovranno accettarlo. Salvo diverso accordo, il compenso sarà a carico di tutte le parti.

10. Nelle controversie di cui all'art. 5, comma 1, e nei casi di cui all'art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010 il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

#### **Art. 7 – VERBALE CONCLUSIVO DI MEDIAZIONE**

1. Il verbale di accordo e il verbale di mancato accordo sono documenti sottoscritti dal mediatore, dalle parti e dagli avvocati, ove presenti, secondo quanto previsto dalla legge.

2. Nel verbale il mediatore dà atto:

a. dell'esito dell'incontro;

b. della eventuale mancata sottoscrizione di una o di tutte le parti;

c. della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

3. Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore, formula una proposta di accordo. Il mediatore non formula alcuna proposta nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si dà per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.

4. In ogni caso, il verbale sarà consegnato alle parti solo a seguito del versamento all'Organismo dell'intero importo di ogni spesa dovuta. Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti, ivi compresa la registrazione dello stesso.

#### **Art. 8 – RISERVATEZZA**

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. In particolare, il verbale non deve riportare le motivazioni per cui le parti intendono o non intendono proseguire l'incontro di mediazione.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all'incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.
3. Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
4. L'Organismo di mediazione tratta i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure e delle attività previste dai capi II, III, VI e di cui agli articoli 43, 44 e 45, nel rispetto e in conformità al predetto regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.

#### **Art. 9 – ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI**

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
  - a. la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia e alle ragioni della richiesta;
  - b. la qualificazione della natura della controversia;
  - c. la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte, se necessario, conferisce delega al proprio rappresentante di cui all'art. 6 del presente regolamento;
  - d. l'indicazione del valore della controversia e l'individuazione della competenza territoriale;
  - e. la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non aver avviato presso altri Organismi la medesima procedura;
  - f. l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
  - g. l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
  - h. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità.
2. L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell'organismo stesso, conseguenti all'imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante. In questa evenienza le parti interessate sono le uniche responsabili.

#### **Art. 10 – INDENNITÀ E SPESE DI MEDIAZIONE**

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
  2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione.
  3. La Segreteria potrà chiedere il pagamento delle spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale.
  4. Quando il procedimento è archiviato, la Segreteria può richiedere le spese vive per il rilascio delle copie dei documenti conservati dall'Organismo di mediazione.
  5. La parte istante deve indicare nella domanda di mediazione il valore in conformità ai criteri previsti dagli artt. 10 -15 C.p.c. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
  6. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore secondo i medesimi criteri sopra indicati.
  7. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni del valore, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri di legge, il valore della lite è determinato dal Responsabile dell'Organismo, con atto comunicato alle parti.
  8. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
  9. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, secondo i criteri sopra esposti.
  10. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, il Responsabile dell'Organismo determina il valore del procedimento dandone comunicazione alle parti ai fini della corresponsione delle ulteriori spese.
  11. Le spese sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.
  12. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione indicate nell'Allegato C).
  13. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di accordo o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
- Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il Responsabile dell'Organismo li considera come una parte unica.

#### **Art. 11 – ACCESSO AGLI ATTI**

1. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte depositante.
2. Il diritto di accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni può essere esercitato da tutte le parti tramite comunicazione da trasmettere alla Segreteria. Con le stesse modalità ciascuna parte può accedere agli atti depositati nella propria sessione separata.
3. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
4. L'accesso agli atti può essere esercitato sia mediante esame visivo sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.

#### **Art. 12 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO**

1. In caso di sospensione o di cancellazione, l'organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.
2. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n.28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del d.m. n.150/2023.
3. La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformità a quanto previsto dall'articolo 41 del d.m. n. 150/2023.

**Allegati**

**A) Codice Etico**

**B) Accettazione e dichiarazione di indipendenza e di imparzialità del mediatore**

**C) Indennità e spese di mediazione**



**Allegato alla Delibera della Giunta Camerale n. 12 del 03.03.2026**

**ALLEGATO A)  
CODICE ETICO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE E DEI MEDIATORI**

**1. Norme di comportamento per il mediatore**

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
2. Il mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'organismo di mediazione a cui è iscritto.
3. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna, inoltre, a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità<sup>1</sup>.
4. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
  - a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione;
  - b) il ruolo del mediatore e delle parti;
  - c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione;
6. Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri.
7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

---

<sup>1</sup> Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali) tra il mediatore e parti, loro consulenti e loro parenti. Imparzialità indica un'attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra. Neutralità si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione.



Servizio di Conciliazione

Organismo iscritto al n. 72 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle mediazioni tenuto dal Ministero della Giustizia

9. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
10. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
11. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre, egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di due anni dalla conclusione della mediazione.
12. È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

## **2. Compiti dell'Organismo di Mediazione**

Il responsabile deve:

- 1) assicurare che tutti i mediatori operanti all'interno dell'organismo rispettino il presente codice etico, il regolamento e le normative vigenti;
- 2) monitorare e migliorare continuamente la qualità del servizio offerto dall'organismo, raccogliendo feedback dalle parti e implementando le migliori pratiche di mediazione;
- 3) assicurare il rispetto dei criteri di nomina dei mediatori previsti dal Regolamento dell'Organismo;
- 4) assicurare che l'Organismo rispetti i principi di imparzialità, indipendenza e neutralità previsti dal regolamento e dalla normativa.

## **3. Controlli e sanzioni**

In caso di violazione del presente codice etico da parte del mediatore, anche a seguito di segnalazioni delle parti, il Responsabile deve adottare misure appropriate che, previo richiamo scritto, possono condurre alla sospensione o alla revoca dell'incarico.



CAMERA DI COMMERCIO  
RIETI VITERBO

## ALLEGATO B)

*Organismo di Mediazione della Camera di commercio  
di Rieti Viterbo*

### **ACCETTAZIONE DELLA NOMINA A MEDIATORE E DICHIARAZIONI DI INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ**

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il ..... CF..... email  
..... PEC..... iscritto/a nell'elenco dei mediatori dell'organismo  
di..... nominato/a mediatore nel procedimento n. \_\_\_\_\_

tra le seguenti parti \_\_\_\_\_

e \_\_\_\_\_

### **DICHIARA**

- 1) di accettare integralmente il regolamento e il codice etico dell'Organismo, compresa la tabella delle indennità spettanti all'Organismo e ai mediatori;
- 2) di accettare l'incarico di mediatore e di rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente;
- 3) di essere indipendente, neutrale e imparziale nei confronti delle parti in lite;
- 4) di impegnarsi a comunicare immediatamente al Responsabile dell'Organismo e alle parti tutte le circostanze emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza ed imparzialità;
- 5) di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi e di incompatibilità all'assunzione dell'incarico ai sensi della normativa vigente.

**Luogo e data** .....

**Firma** .....

### ***Informativa sul trattamento dei dati personali***

Il/la sottoscritto/a avuto conoscenza della informativa in materia di dati personali di cui al D.lgs. 196/03 n. 196 e al Regolamento UE 2016/679 nel trasmettere i propri dati all'Organismo di Mediazione della Camera di commercio di Rieti Viterbo acconsente al loro trattamento da parte dello stesso Ente unicamente per la gestione del servizio di mediazione.

Dichiara, inoltre, di essere informato/a dei diritti conferiti indicati nella normativa in materia di trattamento dei dati personali sopra richiamata.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Rieti Viterbo.

**Luogo e data**

.....

**Firma** .....



Servizio di Conciliazione

Organismo iscritto al n. 72 del Registro degli Organismi deputati alla  
gestione delle mediazioni tenuto dal Ministero della Giustizia**ALLEGATO C)****INDENNITÀ E SPESE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE****Indennità per lo svolgimento del 1° incontro**

Le indennità per lo svolgimento del 1° incontro (spese di avvio + spese di mediazione per lo svolgimento del 1° incontro) devono essere versate:

- dalla parte istante al momento del deposito della domanda,
- dalla parte invitata al momento della sua adesione.

Allo stesso modo devono essere versate le spese vive documentate.

**INDENNITÀ DI 1° INCONTRO DA VERSARE PER LE MATERIE VOLONTARIE**

Valore della lite	Indennità per lo svolgimento del 1° incontro (spese di avvio + spese di mediazione)		
	Spese di avvio	Spese di mediazione	Versamento totale
Fino € 1000,00	€ 40,00 + IVA	€ 60,00 + IVA	€ 100,00 + IVA (€ 122,00)
Da € 1.001,00 a € 50.000,00	€ 75,00 + IVA	€ 120,00 + IVA	€ 195,00 + IVA (€ 237,90)
Oltre € 50.001,00	€ 110,00 + IVA	€ 170,00 + IVA	€ 280,00 + IVA (€ 341,60)
Indeterminabile basso, fino € 1.000,00	€ 110,00 + IVA	€ 60,00 + IVA	€ 170,00 + IVA (€ 207,40)
Indeterminabile medio, da € 1.001,00 a € 50.000,00	€ 110,00 + IVA	€ 120,00 + IVA	€ 230,00 + IVA (€ 280,60)
Indeterminabile alto, oltre € 50.001,00	€ 110,00 + IVA	€ 170,00 + IVA	€ 280,00 + IVA (€ 341,60)

**INDENNITÀ DI 1° INCONTRO DA VERSARE PER LE MATERIE OBBLIGATORIE  
E DELEGATE DAL GIUDICE**

Le indennità di 1° incontro sono ridotte di 1/5 per le materie condizione di procedibilità (art. 5 comma 1 d.lgs. 28/2010) o demandate dal giudice ai sensi dell'art. 28, comma 8, del D.M. n. 150/2023

Valore della lite	Indennità per lo svolgimento del 1° incontro (spese di avvio + spese di mediazione per lo svolgimento del 1° incontro)		
	Spese di avvio	Spese di mediazione	Versamento totale
Fino € 1000,00	€ 32,00 + IVA	€ 48,00 + IVA	€ 80,00 + IVA (€ 97,60)
Da € 1.001,00 a € 50.000,00	€ 60,00 + IVA	€ 96,00 + IVA	€ 156,00 + IVA (€ 190,32)
Oltre € 50.001,00	€ 88,00 + IVA	€ 136,00 + IVA	€ 224,00 + IVA (€ 273,28)
Indeterminabile basso, fino € 1.000,00	€ 88,00 + IVA	€ 48,00 + IVA	€ 136,00 + IVA (€ 165,90)
Indeterminabile medio, da € 1.001,00 a € 50.000,00	€ 88,00 + IVA	€ 96,00 + IVA	€ 184,00 + IVA (€ 224,50)
Indeterminabile alto, oltre € 50.001,00	€ 88,00 + IVA	€ 136,00 + IVA	€ 224,00 + IVA (€ 273,28)



Nel caso in cui il primo incontro si concluda senza la conciliazione e il procedimento non prosegua con incontri successivi, sono dovuti esclusivamente gli importi di cui alla prima tabella (spese di avvio e spese di mediazione), che dovranno essere ridotti di 1/5 (seconda tabella) nel caso in cui la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5 comma 1, del D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i. (controversie in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura) o quando è demandata dal giudice.

**Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.**

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione o prosegue in ulteriori incontri, sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate ai sensi dell'art. 31 del D.M. n. 150/2023 secondo la tabella di cui all'**allegato A** dello stesso, ridotte di 1/5 nel caso in cui la mediazione sia condizione di procedibilità ex art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i. o demandata dal giudice.

**Saranno dovute le spese di mediazione ex art. 30 del D.M. n. 150/2023, ridotte di 1/5 nel caso in cui la mediazione sia condizione di procedibilità ex art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i. o demandata dal giudice, al verificarsi dei seguenti esiti.**

#### **Conciliazione al primo incontro**

In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'art. 28, comma 7, sono calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A, detratti gli importi previsti dall'art. 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.

#### **Conciliazione in incontri successivi al primo**

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A, detratti gli importi previsti dall'art. 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.

#### **Prosecuzione oltre il primo incontro senza conciliazione**

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A, detratti gli importi previsti dall'art. 28, comma 5.

**Tabella spese di mediazione - Allegato A) D.M. 150/ 2023**

Valore della lite	Spese Minimi	Spese Massimi
Fino a € 1.000,00	€ 80,00	€ 160,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 160,00	€ 290,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 290,00	€ 440,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 440,00	€ 720,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 720,00	€ 1.200,00
da € 50.001,00 a € 150.000,00	€ 1.200,00	€ 1.500,00
da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 1.500,00	€ 2.500,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.500,00	€ 3.900,00



da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	€ 3.900,00	€ 4.600,00
da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 4.600,00	€ 6.500,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 6.500,00	€ 10.000,00

Per le mediazioni di valore superiore a euro 5.000.000,00 deve essere applicato un coefficiente che è dello 0,2% per lo scaglione minimo e dello 0,3% per lo scaglione massimo.

Qualora il valore della lite sia indeterminabile il valore di riferimento è indicato nella fascia tariffaria da € 50.001,00 ad € 150.000,00.

#### CRITERIO DI PROPORZIONALITA' TARIFFE DI MEDIAZIONE

VALORE DELLA CONTROVERSIA		Differenza tra valore minimo e massimo del valore dello scaglione	Spese in euro		Differenza tra valore minimo e massimo dell'indennità	coefficiente
			Minimi	Massimi		
- €	1.000,00 €	1.000,00 €	80,00 €	160,00 €	80,00 €	0,08
1.001,00 €	5.000,00 €	3.999,00 €	160,00 €	290,00 €	130,00 €	0,032508127
5.001,00 €	10.000,00 €	4.999,00 €	290,00 €	440,00 €	150,00 €	0,030006001
10.001,00 €	25.000,00 €	14.999,00 €	440,00 €	720,00 €	280,00 €	0,018667911
25.001,00 €	50.000,00 €	24.999,00 €	720,00 €	1.200,00 €	480,00 €	0,019200768
50.001,00 €	150.000,00 €	99.999,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	300,00 €	0,003000003
150.001,00 €	250.000,00 €	99.999,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	0,0100001
250.001,00 €	500.000,00 €	249.999,00 €	2.500,00 €	3.900,00 €	1.400,00 €	0,005600022
500.001,00 €	1.500.000,00 €	999.999,00 €	3.900,00 €	4.600,00 €	700,00 €	0,000700001
1.500.001,00 €	2.500.000,00 €	999.999,00 €	4.600,00 €	6.500,00 €	1.900,00 €	0,001900002
2.500.001,00 €	5.000.000,00 €	2.499.999,00 €	6.500,00 €	10.000,00 €	3.500,00 €	0,001400001

Esempio se valore della controversia è 3.500 € occorre

1) partendo dal valore della controversia sottrarre il valore minimo dello scaglione di riferimento:

$$3.500,00 \text{ €} - 1.001,00 \text{ €} = 2.499,00 \text{ €}$$

2) si deve moltiplicare il valore ottenuto al punto precedente con il coefficiente dello scaglione di riferimento

$$2.499,00 \text{ €} * 0,032508127 = 81,24 \text{ €}$$

3) all'importo ottenuto al punto precedente si somma la tariffa minima dello scaglione

$$81,24 \text{ €} + 160,00 \text{ €} = 241,24 \text{ €} \quad \text{se mediazione volontaria}$$

da togliere all'importo calcolato la quota pagata con presentazione istanza

4) se la mediazione è obbligatoria o demandata dal giudice occorre applicare la riduzione del 20%

$$241,24 - 20\% = 192,99 \quad \text{se mediazione obbligatoria o demandata}$$

da togliere all'importo calcolato la quota pagata con presentazione istanza

CASISTICA APPLICAZIONE DEI RIMBORSI SPESE VIVE RACCOMANDATE A/R, in tutti i casi in cui non sia possibile procedere con pec, in base alle tariffe postali rimborso costo fotocopie. Costi di firma digitale (quando disponibile) in base alle tariffe applicate dal gestore.